Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 30 giugno 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 166 DEL 30 GIUGNO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 6 % 1959; 5,50 % 1960 e 5,50 % 1961 sorteggiate il 15 giugno 1972. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % VIII serie sorteggiate il 15 giugno 1972. — **I.C.S. - Industria Composizioni Stampate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1972. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt-Valdarno 6 % 1958/83 sorteggiate il 6 giugno 1972. — **Comune di Vernio, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1972. — **Tessiture seriche Bernasconi, società per azioni** (in liquidazione): Obbligazioni 6 % 1960-1985 (8ª estrazione), sorteggiate il 4 maggio 1972. — **FRO - Fabbriche Riunite Ossigeno - P. Bernardi & D. Valbusa, società accomandita per azioni, in Verona:** Obbligazioni serie 1964 sorteggiate il 12 giugno 1972. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1964-1982 sorteggiate il 19 giugno 1972. — **Cortex Chemical, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1967/1987 sorteggiate il 1° giugno 1972. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1972. — **O.R.S.A. - Olonia Resine Sintetiche Affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1972. — **Casa di cura del Policlinico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1972. — **Industrie A. Zanussi, società per azioni, in Pordenone:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1972. — **Immobiliare Finanziaria industriale, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1972. — **Ledoga, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1975 sorteggiate il 19 giugno 1972. — **A. Bevilacqua & C. (in liquidazione), società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1972. — **Bonomelli, società per azioni, in Dolzago (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1972.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1972, n. **251.**

Ripartizione di novanta posti di assistente ordinario per l'Università della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente la istituzione di settemila posti di assistente ordinario per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71;

Visto l'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62 concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti stessi in favore delle università, facoltà e scuole istituite dopo il 31 dicembre 1965;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, concernente la istituzione di una università statale in Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, n. 663, con particolare riferimento allo art. 2, dal quale risulta che sugli accantonamenti effettuati, in applicazione del citato art. 18, sui posti istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1969-70, sono rimasti disponibili quarantasette posti di assistente ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1972 dal quale risultano disponibili, sull'accantonamento effettuato — ai sensi del predetto secondo comma dell'art. 18 — sui posti istituiti per l'anno accademico 1970-71, centoquaranta posti di assistente ordinario;

Considerato che il numero dei posti di assistente ordinario complessivamente disponibili sulla riserva prevista dal più volte citato secondo comma dell'art. 18 ammonta a centottantasette unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1971, n. 693, con il quale è stata designata la zona di Cosenza quale sede dell'Università statale della Calabria;

Visto l'art. 16 della citata legge n. 442 con il quale, con il primo funzionamento dei corsi di laurea dell'Università della Calabria — e fino ad un massimo di 3000 studenti — è stata prevista la graduale assegnazione di novanta posti di assistente ordinario da prelevarsi sul contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, secondo comma, della legge n. 62;

Considerata l'opportunità di ripartire, in relazione alle esigenze prospettate dall'Università della Calabria i novanta posti di assistente di cui alla citata legge n. 442;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Novanta dei centottantasette posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 14 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue:

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:	Numero dei posti
1) cattedra di letteratura greca . . .	1
2) cattedra di letteratura latina . .	1
3) cattedra di letteratura italiana . .	1
4) cattedra di storia romana	1

	Numero dei posti
5) cattedra di storia medioevale	1
6) cattedra di storia moderna	1
7) cattedra di archeologia	1
8) cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna	1
9) cattedra di filologia romanza	1
10) cattedra di lingua e letteratura francese	1
11) cattedra di lingua e letteratura inglese	1
12) cattedra di storia della filosofia	1
13) cattedra di filosofia teoretica	1
14) cattedra di psicologia	1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) cattedra di fisica generale I	2
2) cattedra di fisica generale II	2
3) cattedra di complementi di fisica generale	2
4) cattedra di istituzioni di fisica teorica	2
5) cattedra di analisi matematica I	1
6) cattedra di analisi matematica II	1
7) cattedra di geometria I	1
8) cattedra di geometria II	1
9) cattedra di algebra	1
10) cattedra di meccanica razionale	1
11) cattedra di istituzioni di geometria superiore	1
12) cattedra di istituzioni di analisi superiore	1
13) cattedra di chimica generale	2
14) cattedra di chimica organica	1
15) cattedra di anatomia comparata	1
16) cattedra di biologia molecolare	1
17) cattedra di chimica biologica	1
18) cattedra di fisiologia generale	1
19) cattedra di geofisica	1
20) cattedra di geologia	1
21) cattedra di mineralogia	1
22) cattedra di botanica	1
23) cattedra di microbiologia	1
24) cattedra di zoologia	1

Facoltà di ingegneria:

1) cattedra di fisica tecnica	1
2) cattedra di impianti industriali	1
3) cattedra di macchine	1
4) cattedra di tecnologia meccanica	1
5) cattedra di teoria dei sistemi	1
6) cattedra di teoria e tecnica dell'informazione	1
7) cattedra di controlli automatici	1
8) cattedra di calcolo automatico	1
9) cattedra di scienza delle costruzioni	1
10) cattedra di tecnica delle costruzioni	1
11) cattedra di sperimentazione sui materiali e sulle strutture	1
12) cattedra di tecnologia dei materiali ed elementi costruttivi	1
13) cattedra di progetti di strutture	1
14) cattedra di chimica	1
15) cattedra di chimica industriale	1
16) cattedra di teoria e sviluppo dei processi chimici	1
17) cattedra di tecnologie generali dei materiali	1
18) cattedra di industrie alimentari	1
19) cattedra di elettrotecnica	1
20) cattedra di elettronica applicata	1
21) cattedra di calcolatori elettronici	1
22) cattedra di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche	1
23) cattedra di costruzioni elettromeccaniche	1
24) cattedra di idraulica	1
25) cattedra di geotecnica	1
26) cattedra di geologia applicata	1
27) cattedra di idraulica agraria e bonifica idraulica	1
28) cattedra di pianificazione urbanistica	1
29) cattedra di infrastrutture di trasporto	1
30) cattedra di i trasporti nella pianificazione territoriale	1
31) cattedra di gestione delle risorse idriche	1
32) cattedra di economia e politica industriale	1
33) cattedra di analisi matematica	1
34) cattedra di meccanica del continuo	1
35) cattedra di struttura della materia	1

Facoltà di scienze economiche e sociali:

1) cattedra di istituzioni di economia politica	1
2) cattedra di economia politica	1
3) cattedra di analisi economica	1
4) cattedra di teoria e politica dello sviluppo economico	1
5) cattedra di istituzioni di statistica economica	1
6) cattedra di economia dell'impresa	1
7) cattedra di econometria (applicata alla gestione delle imprese)	1
8) cattedra di istituzioni giuridiche ed attività economico-sociali	1
9) cattedra di nozioni giuridiche fondamentali	1
10) cattedra di analisi delle classi e dei gruppi sociali	1
11) cattedra di sociologia del lavoro e della industria	1
12) cattedra di sistema politico italiano	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 92. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1972, n. **252**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Napoli, intese ad ottenere la istituzione della seconda facoltà di medicina e chirurgia presso l'università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1972-73, è istituita presso l'Università degli studi di Napoli la « seconda facoltà di medicina e chirurgia » comprendente il secondo corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2.

A decorrere dallo stesso anno accademico 1972-73, la facoltà di medicina e chirurgia, esistente e funzionante presso l'Università degli studi di Napoli, assumerà la denominazione di « prima facoltà di medicina e chirurgia ».

Art. 3.

L'organico della « seconda facoltà di medicina e chirurgia » di cui al precedente art. 1 è costituito con i posti di professore di ruolo, assegnati al raddoppio di cattedre dell'attuale facoltà di medicina e chirurgia e con i posti di assistente a tali cattedre raddoppiate assegnati.

I posti di professori e di assistenti di ruolo assegnati alle suddette cattedre raddoppiate sono trasferiti dalla prima alla seconda facoltà.

Con i posti si intendono trasferiti anche i relativi professori ed assistenti.

Art. 4.

I professori di ruolo che in base alle disposizioni di cui al precedente art. 3 saranno assegnati alla nuova facoltà, verranno a costituire il consiglio di facoltà, con le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 5.

Le autorità accademiche stabiliranno i criteri di massima per la ripartizione degli studenti tra la prima e la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1972, n. **253.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un immobile.

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad acquistare l'ex collegio S. Bonaventura sito in Firenze, località Quaracchi, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Firenze alla partita 7656, foglio n. 29, particelle numeri 8, 108, 118, 189, 188, 190, al prezzo complessivo di L. 435.000.000 ivi compresi beni mobili per un valore di L. 15.000.000 come da processo verbale d'inventario in data 15 aprile 1971.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 109. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **254.**

Soppressione della cassa scolastica della scuola media statale « Cuoco » di Campobasso.

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Cuoco » di Campobasso viene soppressa ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica della scuola media statale « Montini » di Campobasso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 100. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **255.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea apostolo e della SS. Annunziata, nel comune di Dovadola.

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modigliana in data 1° settembre 1971, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Andrea apostolo, in località Badia del comune di Dovadola (Forlì), con la parrocchia della SS. Annunziata nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 98. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **256.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria, in Grugliasco.

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria, in Grugliasco (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 97. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 257.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Martino e S. Giuliano, nel comune di Siror.

N. 257. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Martino e S. Giuliano, in frazione S. Martino di Castrozza del comune di Siror (Trento). Viene, altresì, riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento del 31 ottobre 1970, relativo allo stralcio dal patrimonio del beneficio priorale di S. Martino e S. Giuliano nella anzidetta frazione, dell'edificio sacro, del piazzale antistante, delle case canoniche, vecchia e nuova, e di due terreni.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 102. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. 258.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 258. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità — disposta dalla signora Baldina Rugarli vedova Bianco con testamento olografo del 17 gennaio 1963 pubblicato con verbale a rogito dott. Lucia Bassani, notaio in Milano, in data 10 marzo 1970 (n. 13506 di rep., n. 3343 di racc.), registrato a Milano il 24 marzo 1970 al n. 4974-71/N serie E) — consistente in uno stabile in Milano, via Ennio n. 10, composto di vari locali, del valore complessivo presunto di L. 35.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 94. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972.

Titoli di studio validi per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti in data 28 agosto 1962, registro n. 73 Difesa-marina, foglio n. 232, riguardante i titoli di studio, in possesso degli appartenenti alla leva marittima, validi per l'iscrizione d'ufficio ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964, registro n. 33 Difesa-marina, foglio n. 169; 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967, registro n. 76 Difesa, foglio n. 22 e 20 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 32 Difesa, foglio n. 172, riguardanti modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Ai titoli di studio, elencati nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

1) lettera *A* (Corsi per laureati):
laurea in sociologia.

2) lettera *B* (Corsi per diplomati):
diploma di maturità professionale di odontotecnico;
diploma di maturità professionale di tecnico per la cinematografia e la televisione;
diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche;
diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie chimiche;
diploma di maturità professionale di segretario di amministrazione;
diploma di maturità professionale di operatore commerciale;
diploma di maturità professionale di analista contabile;
diploma di maturità professionale di tecnico per le attività alberghiere;
diploma di maturità professionale di operatore turistico;
diploma di maturità professionale di agrotecnico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1972

LEONE

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1972
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 292

(8468)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del « M.T.P. 9716 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 settembre 1952, riportato sul Giornale ufficiale della Marina - Anno 1952 - dispensa n. 18, dal quale risulta che il « M.T.P. 9716 » (Moto trasporto piccolo) è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5006 del 7 marzo 1972 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il « M.T.P. 9716 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 dicembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1972

LEONE

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1972
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 11

(8684)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Ricostituzione della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico;

Visto l'art. 11 della sopradetta legge il quale prevede la costituzione di una commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1968 con il quale è stata costituita la commissione centrale di cui in argomento;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione di detta commissione per scaduto periodo di durata in carica dei componenti;

Vista la designazione del Ministero dell'interno;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali di categoria, delle associazioni rappresentative delle famiglie, nonchè dei tre enti di patronato più rappresentativi; dopo opportuna valutazione del grado di rappresentatività degli organismi interessati, quale risulta dai dati di consistenza forniti e dalle risultanze sulla attività sindacale esplicata in concreto a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, in caso di assenza o di impedimento, da un suo delegato.

Art. 2.

La commissione di cui all'art. 1 è composta dai signori:

Vegni dott. Enzo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Onesti dott. Gennaro, Monticelli Walter, Mele Rina in rappresentanza degli enti di patronato;

Cecere dott. Carmine, Barletta Nerina, Pagnotta comm. Roberto, Del Lungo Giacchetti Mercedes, Benincasa Antonietta, Di Roberto Gemma, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Fossati Maria Piera, Baldo Amabile, Olati Italo, Mignucci Augusto, Barili Clementina, Masiello Mario, in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 3.

I membri della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico sono disimpegnate rispettivamente dalla dottoressa Longo Clara e dal dott. Finamore Maurizio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 121

(8537)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Autorizzazione al comune di Arienzo a contrarre un mutuo per la costruzione di una nuova sede per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 20 marzo 1967, n. 19, del comune di Arienzo;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Caserta approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 40.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Arienzo;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Arienzo un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo il comune di Arienzo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 40.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Arienzo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.999.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo massimo dell'importo di L. 40.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1970.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Arienzo il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 313

(8525)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Toscana;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972;

Decreta:

Per la regione Toscana la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Toscana che la presiede;

dal dott. Piero Bartoloni, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Firenze;

dal prof. Marino Gasparini, direttore dell'istituto coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Firenze;

dal prof. Rodolfo Zocchi, direttore dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze;

dal cav. Luigi Calosi, rappresentante dei produttori di sementi;

dal sig. Niccolò Morelli, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8517)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Calabria;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 1065 del 31 marzo 1972;

Decreta:

Per la regione Calabria la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Calabria che la presiede;

dal dott. Giuseppe Cigliano, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Catanzaro;

dal prof. Piero Fiorino, direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;

dal prof. Paolo Spina, direttore dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale (Catania);

dal sig. Rivo d'Eugenio, rappresentante dei produttori di sementi;

dal sig. Mario Faraone Mennella, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8518)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Campania;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 1065 del 31 marzo 1972;

Decreta:

Per la regione Campania la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Campania che la presiede;

dal prof. Michele Cristinzio, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Portici;

dal prof. Raffaele Barbieri, direttore dell'istituto di coltivazioni erbacee dell'Università di Portici (Napoli);

dal prof. Renato Verneau, direttore incaricato della sezione operativa dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Caserta;

dal sig. Christof Krueger, rappresentante dei produttori di sementi;

dal sig. Antonio Faraone Mennella, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8519)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Basilicata;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 1065 del 31 marzo 1972;

Decreta:

Per la regione Basilicata la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Basilicata che la presiede;

dal dott. Orlando Casilli, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Bari;

dal prof. Felice Lanza, direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;

dal prof. Sergio Porcelli, direttore incaricato di sezione operativa dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;

dal sig. Carmelo Faraone Mennella, rappresentante dei produttori di sementi;

dal sig. Giuseppe Faraone Mennella, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8520)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Nomina della commissione per il rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri per la regione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1972-1974, alla nomina della predetta commissione, presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Veneto;

Vista la proposta formulata dalla Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 120 del 28 febbraio 1972;

Decreta:

Per la regione Veneto la commissione di cui alle premesse per il triennio 1972-1974 è così composta:

dal capo dell'ispettorato agrario compartimentale per il Veneto che la presiede;

dal prof. Dino Rui, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Verona;

dal prof. Lucio Toniolo, direttore dell'istituto di coltivazioni erbacee dell'Università degli studi di Padova;

dal prof. Glauco Reali, direttore incaricato della sezione periferica di Padova dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria;

dal dott. Antonio Marchetto, rappresentante dei produttori di sementi;

dal dott. Leone Sgaravatti, rappresentante dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8521)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Approvazione di modifica alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da valere per le assicurazioni di responsabilità civile relativamente ad autobus e filobus di aziende municipalizzate di trasporto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di una modifica alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971 ed i successivi decreti relativi a varianti ed integrazioni, con cui sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per i vari tipi di rischio, per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri garantiti dall'assicurazione facoltativa;

Considerato che la modifica di cui alle predette domande, come da relazione tecnica ed altra documentazione presentata, è rispondente a criteri applicativi e di adeguamento tariffario in ordine a particolari esigenze;

Decreta:

E' approvata, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo il testo debitamente autenticato per ciascuna impresa, la seguente modifica alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza, presentata dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da applicarsi per

l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti:

estensione della tariffa di volta in volta, ai sensi dell'art. 26 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, agli autobus e filobus di aziende municipalizzate di trasporto indipendentemente dal numero degli abitanti del centro servito.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli, per le quali è approvata la modifica di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1972.

DENOMINAZIONE	Sede
1. L'Abeille Compagnia Italiana	Milano
2. Agricoltura Assicurazioni	Milano
3. Alleanza Securitas Esperia	Roma
4. L'Assicuratrice Italiana	Milano
5. Assicurazioni Generali	Roma
6. Banca Nazionale delle Comunicazioni	Roma
7. Cassa Generale di Assicurazioni	Milano
8. La Cattolica	Verona
9. Compagnia di Firenze	Firenze
10. Compagnia di Milano	Milano
11. Compagnia Meridionale di Assicurazioni	Napoli
12. Compagnie Riunite	Torino
13. Cosida	Napoli
14. Il Duomo	Milano
15. F.A.T.A.	Roma
16. La Fiduciaria	Bologna
17. La Fondiaria Incendio	Firenze
18. La Fondiaria Infortuni	Firenze
19. Intereuropea	Roma
20. Istituto Italiano di Previdenza	Milano
21. Italiana Incendio Rischi Diversi	Milano
22. L'Italica	Milano
23. Lavoro e Sicurtà	Milano
24. Levante	Genova
25. La Minerva	Roma
26. La Nationale	Roma
27. La Pace	Milano
28. Padana Assicurazioni	Milano
29. Preservatrice Assicurazioni	Roma
30. La Previdente	Milano
31. Reale Mutua	Torino
32. Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano
33. S.A.I.	Torino
34. S.A.P.A.	Milano
35. Sicurtà 1879	Segrate-Milano
36. Toro Assicurazioni	Torino
37. Unione Subalpina di Assicurazioni	Torino
38. Unipol	Bologna
39. Val Piave	Belluno
40. La Vittoria	Milano
41. Winterthur	Milano
42. Allianz	Milano
43. Ancienne Mutuelle Accidents	Milano
44. Assurances Générales de France IART	Roma
45. Les Assurances Nationales I.A.R.D.	Roma
46. Commercial Union	Milano
47. La Federale	Milano
48. The Prudential	Milano
49. The Reliance Insurance Company	Roma
50. The Seven Provinces	Genova
51. L'Union des Assurances de Paris I.A.R.D.	Genova
52. La Svizzera	Genova
53. Zurigo	Milano
54. Danubio	Roma

Il Ministro: GAVA

(8648)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Approvazione di varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da valere per le assicurazioni di responsabilità civile relativamente a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose e altri tipi di veicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di alcune varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971 ed i successivi decreti relativi a varianti ed integrazioni, con cui sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per i vari tipi di rischio, per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri garantiti con assicurazione facoltativa;

Considerato che le varianti ed integrazioni di cui alle predette domande, come da relazione tecnica ed altra documentazione presentata, sono rispondenti a criteri applicativi e di adeguamento tariffario in ordine a particolari esigenze;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati per ciascuna impresa, le seguenti varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza, sottoposte dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti:

1) la previsione, in aggiunta alla norma n. 19 delle norme comuni a tutti i settori, di taluni sconti, per l'esistenza di veicoli di riserva;

2) la riduzione della percentuale per la determinazione del premio, nel settore II - Autotassametri;

3) la modificazione dei limiti di alcune classi di tariffa, nel settore IV;

4) la modificazione di criteri per la determinazione dei premi dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nel settore IV;

5) la modificazione delle norme tariffarie 3, 4, 5 e 6, nel settore IV;

6) l'inclusione nel settore IV della tariffazione di autocarri adibiti al trasporto di autovetture;

7) la modificazione di norme tariffarie per rischi speciali nel settore VI, per coordinamento con le norme modificate nel settore IV;

8) la previsione, come norma transitoria, di nuove ipotesi di franchigia per autocarri di peso complessivo a pieno carico di oltre 40 q.li.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli per le quali si approvano varianti ed integrazioni alle tariffe dei premi e condizioni generali di polizza di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1972.

DENOMINAZIONE	Sede
1. L'Abeille Compagnia Italiana	Milano
2. L'Agricoltura Assicurazioni	Milano
3. L'Alleanza Securitas Esperia	Roma
4. Alpi	Milano
5. Assicuratrice Edile	Milano
6. L'Assicuratrice Italiana	Milano
7. Le Assicurazioni d'Italia	Roma
8. Assicurazioni Generali	Roma
9. Ausonia	Milano
10. Banca Nazionale delle Comunicazioni	Roma
11. Cassa Generale di Assicurazioni	Milano
12. La Cattolica	Verona
13. Columbia	Roma
14. Comitas	Genova
15. Compagnia Assicuratrice Unipol	Bologna
16. Compagnia di Firenze	Firenze
17. Compagnia di Milano	Milano
18. Compagnia Italiana di Sicurtà	Milano
19. Compagnia Latina	Milano
20. Compagnia Lombarda	Milano
21. Compagnia Meridionale di Assicurazioni	Napoli
22. Compagnie Riunite	Torino
23. Compagnia Tirrena	Roma
24. Compagnia Veneta	Padova
25. Cosida	Napoli
26. Danubio	Roma
27. Il Duomo	Milano
28. L'Edera	Roma
29. F.A.T.A.	Roma
30. La Fiduciaria	Bologna
31. Fi.r.s.	Roma
32. La Fondiaria Incendio	Firenze
33. La Fondiaria Infortuni	Firenze
34. Intercontinentale Assicurazioni	Roma
35. Intereuropea	Roma
36. Istituto Italiano di Previdenza	Milano
37. Istituto Trentino-Alto Adige	Trento
38. Italia Assicurazioni	Genova
39. Italiana Incendio e Rischi Diversi	Milano
40. L'Italica	Milano
41. Lavoro e Sicurtà	Milano
42. Levante	Genova
43. Liguria	Genova
44. Lloyd Adriatico	Trieste
45. Lloyd Internazionale	Roma
46. Lloyd Italico e L'Ancora	Genova
47. Maeci	Milano
48. M.E.I.E. Assicuratrice	Milano
49. Mercury	Bologna
50. La Minerva	Roma
51. La Nationale	Roma
52. Norditalia Assicurazioni	Milano
53. La Pace	Milano
54. Padana Assicurazioni	Milano
55. La Piemontese	Torino
56. La Potenza	Roma
57. Preservatrice Assicurazioni	Roma
58. La Previdente	Milano
59. Reale Mutua	Torino
60. Renana Assicurazioni	Bologna
61. Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano
62. S.A.I.	Torino
63. S.A.P.A.	Milano
64. S.A.R.A	Roma
65. Savoia	Milano
66. Secura Assipopolare	Roma
67. S.I.A.R.C.A.	Milano
68. Sicurtà 1879	Segrate-Milano
69. S.I.D.A.	Roma
70. Società Navale	Genova
71. Toro Assicurazioni	Torino
72. Unione Euro Americana di Assicurazioni	Roma
73. Unione Subalpina di Assicurazioni	Torino
74. Val Piave	Belluno
75. La Vittoria	Milano
76. Winterthur	Milano
77. Allianz	Milano
78. Alpina	Genova
79. Ancienne Mutuelle Accidents	Milano
80. Anglo-Elementar	Milano
81. Assurances Générales de France I.A.R.T.	Roma
82. Les Assurances Nationales I.A.R.D.	Roma
83. The Century Insurance Company	Milano
84. Commercial Union	Milano
85. La Federale	Milano
86. La Mannheim	Roma
87. Nazionale Svizzera	Milano
88. New Hapshire	Roma
89. The Nordstern	Milano
90. The Northern	Milano
91. Norwich Union Fire	Milano
92. The Prudential	Milano
93. The Reliance Insurance Company	Roma
94. Rhône Méditerranée	Genova
95. Royal Belge	Roma
96. Sea	Genova
97. The Seven Provinces	Genova
98. Sun	Genova
99. L'Union des Assurances de Paris I.A.R.D.	Genova
100. La Svizzera	Genova
101. Zurigo	Milano

Il Ministro: GAVA

(8649)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.P.E. Nobel - Società italiana prodotti esplodenti, stabilimenti di Gallicano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. S.I.P.E. Nobel - Società italiana prodotti esplodenti, stabilimenti di Gallicano (Luc-

ca) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.P.E. Nobel - Società italiana prodotti esplodenti, stabilimenti di Gallicano (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8664)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la S.p.a. Montecatini Edison, con sede in Milano ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che hanno comportato la cessazione dell'attività nello stabilimento di Porto Recanati (Macerata) per cui alcuni lavoratori dipendenti dallo stabilimento stesso sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione di particolare assegno di prepensionamento previsto dalla suddetta legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, con sede in Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8665)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ancona, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ancona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8666)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore radio televisivo operanti in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 23 dicembre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 3 marzo 1972, è prolungato a sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8667)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Monti confezioni, con sede legale in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Monti confezioni, con sede legale in Pescara, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 10 dicembre 1971 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Monti confezioni, con sede legale in Pescara;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Monti confezioni, con sede legale in Pescara;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Monti confezioni, con sede legale in Pescara, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 4 febbraio 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8668)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di S. Eufemia Lametia

Con decreto interministeriale n. 557 data 24 giugno 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno esteso metri quadrati 2.391.515 iscritto nel nuovo catasto terreni del comune censuario di S. Eufemia Lametia e facente parte del locale poligono di tiro militare.

(8729)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1972, il comune di Ribera (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 514.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8611)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1972, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8612)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1972, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 80.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8617)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1972, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8613)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1972, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8614)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1972, il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 130.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8615)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1972, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 171.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8616)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « E. Agnelli » di Pinerolo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.81/11-1323 in data 18 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « E. Agnelli » di Pinerolo (Torino) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8591)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale psichiatrico « G. Antonini » di Limbiate ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.49/13-1957 in data 18 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale psichiatrico provinciale « G. Antonini » di Limbiate (Milano) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8592)

Autorizzazione all'amministrazione dell'istituto « Giannina Gaslini » di Genova ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.34/12-1958 in data 18 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto « Giannina Gaslini » di Genova è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'istituto medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8593)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale di Molfetta ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.9/18-1942 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale di Molfetta (Bari) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8594)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Bozzolo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.45/9-1775 in data 18 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Bozzolo (Mantova) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8595)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « S. Cuore » di Negrar ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.90/2-2215 in data 18 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « S. Cuore » di Negrar (Verona) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8596)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Chiavenna ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.77/4-1668 in data 18 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Chiavenna (Sondrio) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8597)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Vittorio Emanuele III » di Maratea ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.64/2-1702 in data 18 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Vittorio Emanuele III » di Maratea (Potenza) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8598)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Principessa Jolanda » della Croce rossa italiana di Milano ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III/49/14-1700 in data 18 giugno 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Principessa Jolanda » della Croce Rossa Italiana di Milano è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(8599)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 86, l'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Cosenza, via Medaglie d'Oro, 74, distinto alla partita 10748, foglio n. 12 particelle 243/34 e 243/35, di proprietà del rag. Antonio Cava.

(8650)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica e della seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, sono vacanti la prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica e della seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata, intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8732)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Fulvio Del Monaco, nato a Caltanissetta il 5 marzo 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8495)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 13157 del 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1970, registro n. 85, foglio n. 195, è stato accolto, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal dott. Eugenio Lavagna avverso il decreto ministeriale del 1° dicembre 1966, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso ad un posto di assistente ordinario, riservato agli assistenti straordinari, presso la cattedra di clinica pediatrica dell'Università di Modena.

(8600)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Media dei titoli del 27 giugno 1972

Rendita 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,05
» 5 % (Ricostruzione)	95,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
» 5 % (Città di Trieste)	96,30
» 5 % (Beni esteri)	95,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,75
» 5,50 % » » 1968-83	96,925
» 5,50 % » » 1969-84	97,10
» 6 % » » 1970-85	100,125
» 6 % » » 1971-86	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
» » » 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 3 aprile 1972 al 4 giugno 1972, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 669/72, n. 709/72, n. 752/72, n. 815/72, n. 870/72, n. 933/72, n. 961/72, n. 975/72, n. 1030/72 e n. 1075/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 3-4-1972 al 14-5-1972	dal 15-5-1972 al 4-6-1972
			Peso vivo	
1.02-A-II		Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:		
		altri:		
	14	a. vitelli e vitelle	zero (*b*)	zero (*b*)
		b. non nominati:		
	17	1. vacche destinate alla macellazione immediata la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	zero	zero
		2. altri:		
	18	aa. non aventi ancora alcune dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*c*)	zero	zero
	22-24-27-31	bb. non nominati	zero (*b*)	zero (*b*)
			Peso netto	
2.01-A-II-a)		Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
		1. fresche o refrigerate:		
		aa. di vitello, presentate in:		
	005	alfa. carcasse o mezzene	zero	zero
	006	beta. busti e quarti anteriori	zero	zero
	009	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero
		bb. di bovini adulti, presentati in:		
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:		
	011	a' carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero	zero
	013	b' altri	zero	zero
		beta. quarti anteriori:		
	014	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero	zero
	017	b' altri	zero	zero
		gamma. quarti posteriori:		
	018	a' aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di os-		

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 3-4-1972 al 14-5-1972	dal 15-5-1972 al 4-6-1972
			Peso netto	
		sificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	zero	zero
	021	b' altri	zero	zero
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:		
	023	alfa. pezzi non disossati	zero	zero
	028	beta. pezzi disossati	zero	zero
		2. congelate:		
	032	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati . .	zero	3.544
	035	bb. quarti anteriori . .	zero (d)	3.544 (d)
	039	cc. quarti posteriori .	zero	4.430
		dd. altri pezzi:		
	043	alfa. non disossati . . .	zero	5.316
		beta. disossati:		
	047	a' quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo .	zero (d)	4.430 (d)
	050	b' altri . .	zero (d)	6.095 (d)
02.06-C-I-a)		Carni commestibili, della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
	81	1. non disossate .	zero	zero
	84	2. disossate	zero	zero

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonchè alle condizioni speciale attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(d) Il prelievo applicabile a questi prodotti importati alle condizioni previste dall'art. 14 del Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(8276)

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 maggio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'art. 21 del Regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi) (a), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 424/72, n. 664/72, n. 724/72, n. 831/72, n. 888/72 e n. 977/72.

(in unità di conto per 100 kg — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni				
		dal 1-3-1972 al 31-3-1972	dal 1-4-1972 al 10-4-1972	dall'11-4-1972 al 23-4-1972	dal 24-4-1972 al 14-5-1972	dal 15-5-1972 al 31-5-1972
ex 12.01	1. Semi di colza e ravizzone	8,700	9,000	8,500	9,000	9,500

(a) Con l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Regolamento CEE n. 651/71 e successive modifiche ed aggiunte.

(8275)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso, per titoli, a due posti di agente tecnico in prova

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Considerato che risultano scoperti due posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla copertura di tali posti mediante assunzione di personale idoneo;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro con decreto in data 3 gennaio 1962;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Ente autonomo E.U.R.

Il concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato, e da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 32.

Per le categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il 40° anno di età o il 45° per i mutilati o invalidi di guerra o equiparati;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) licenza di istruzione obbligatoria;

f) patente di guida di gruppo *B*.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso coloro che risultino esclusi dall'elettorato politico attivo, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; ovvero che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di cadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) secondo l'allegato schema esemplificativo, debbono pervenire alla segreteria generale dell'Ente, entro e non oltre 30 giorni successivi a quello di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni, e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso, come ad esempio: titoli di studio diversi e superiori a quello obbligatorio, diploma di frequenza a corsi di specializzazione idraulica, elettrica ed elettrotecnica, patente di guida di grado superiore a quello obbligatorio, conoscenza documentata di lingue straniere e di capacità artigiane, eventuali attività finora disimpegnate, ecc.

Va espressamente chiarito che l'indicazione precedente è puramente esemplificativa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, nella misura massima di cinque decimi.

La prova di scrittura sotto dettato e la prova pratica non si intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato in ciascuna di esse almeno la valutazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quelli riportati nella prova di scrittura sotto dettato e nella prova di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Le prove pratiche di scrittura sotto dettato e di idoneità tecnica avranno luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno delle prove pratiche sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda.

Per essere ammessi a sostenere le prove pratiche i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilista;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 8.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti, nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del commissario dell'ente, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al commissario dell'ente, il quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 10.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo E.U.R. entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio, o copia in carta legale da L. 500 autenticata nei modi di cui ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a secondo dei casi, copia estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato, per l'espletamento delle funzioni proprie del personale addetto al servizio di agente tecnico.

I candidati invalidi di guerra o assimilati, e gli invalidi per servizio debbono, ioltre produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6 n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria generale dell'ente oltre il termine stabilito dal precedente art. 10 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) del precedente articolo come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non superiore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 12.

Per lo svolgimento dei lavori della commissione saranno osservate per quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti tecnici, in prova per la durata di mesi sei con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del capo del servizio al quale sono stati addetti i dipendenti in prova.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 saranno esonerati dal periodo di prova.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il commissario: TESTA

Il segretario generale: TIRITICCO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 500

All'Ente autonomo Esposizione universale di Roma
Segreteria generale - Via della Civiltà del Lavoro n. 23 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (prov. di . . .) il . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria di codesto ente.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . conseguito presso l'istituto . in data . :

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione . . . . ;

f) di essere nato a . . . . il . . . . . (specificando eventualmente in base a quale titolo si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) allego i sottoindicati documenti:

Data . . . .

Firma . . . . (1)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Da autenticare da un notaio o dal segretario comunale di residenza.

(8522)

Concorso, per titoli, a due posti di guardia aggiunta in prova

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Considerato che risultano scoperti due posti di guardia nel ruolo delle guardie della carriera ausiliaria del personale dell'ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla copertura di tali posti mediante assunzione di personale idoneo;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro con decreto in data 3 gennaio 1962;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di guardia aggiunta in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Ente autonomo E.U.R.

Il concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 25;

C) statura non inferiore a m. 1,75;

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) licenza di istituto di istruzione elementare (scuola dell'obbligo).

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso coloro che risultino esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) secondo l'allegato schema esemplificativo, debbono pervenire alla segreteria generale dell'Ente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi a quello di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 25° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni, e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì; il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve risultare autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso, come ad esempio: gli estremi di eventuali patenti automobilistiche; porto d'armi; conoscenza documentata di lingue straniere e di capacità artigiane; eventuali attività finora disimpegnate, con particolare riguardo ai servizi di guardiania o sorveglianza resi presso enti pubblici o privati.

Va espressamente chiarito che l'indicazione precedente è puramente esemplificativa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, nella misura massima di 5/10.

La prova pratica di scrittura sotto dettato non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la valutazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato costituirà per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 8.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti, nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso tenuto conto delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del commissario dell'Ente, sotto condizioni dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al commissario dell'ente, il quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 10.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo E.U.R. entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio, o copia in carta legale da L. 500, autenticata nei modi di cui ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 25 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza o di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di residenza o di origine;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a secondo dei casi, copia estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato, per l'espletamento delle funzioni proprie del personale addetto alla vigilanza sia diurna che notturna.

I candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono inoltre produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6 n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria generale dell'Ente oltre il termine stabilito dal precedente art. 10 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) del precedente articolo come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 12.

Per lo svolgimento dei lavori della commissione saranno osservate in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati guardie aggiunte in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del capo del servizio al quale sono stati addetti di dipendenti in prova.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 saranno esonerati dal periodo di prova.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il commissario: TESTA

Il segretario generale: TIRITICCO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da lire 500

All'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma - Segreteria generale - Via della Civiltà del Lavoro, 23 00144 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . residente in (provincia di .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, a due posti di guardia aggiunta in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria di codesto Ente.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del titolo di studio di conseguito presso l'Istituto . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione .;

f) di essere nato a . . . . . il . . (specificando eventualmente in base a quale titolo si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) allega i sottoindicati documenti.

Data

Firma (1)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) Da autenticare da un notaio o dal segretario comunale di residenza.

(8523)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario generale, comunale e provinciale, delle classi 1ª-A, 1ª-B e 2ª

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Bari, Firenze, Palermo e Trieste, della classe 1ª-*A*; Ferrara, Latina, e Pesaro Urbino, della classe 1ª-*B*; dei comuni di Chieti, Lucca, Monza, Parma, Pescara e Rovigo, della classe 1ª-*B*; Carbonia (Cagliari), Cerignola (Foggia), Fidenza (Parma), Frattamaggiore (Napoli), Lugo (Ravenna), Moncalieri (Torino), Poggibonsi (Siena), Pontedera (Pisa), Sarno (Salerno) Tortona (Alessandria) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Bari, Firenze, Palermo e Trieste, della classe 1ª-*A*; Ferrara, Latina e Pesaro Urbino, della classe 1ª-*B*; dei comuni di Chieti, Lucca, Monza (Milano), Parma, Pescara e Rovigo, della classe 1ª-*B*; Carbonia (Cagliari), Cerignola (Foggia), Fidenza (Parma), Frattamaggiore (Napoli), Lugo (Ravenna), Moncalieri (Torino), Poggibonsi (Siena), Pontedera (Pisa), Sarno (Salerno) e Tortona (Alessandria) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe 1ª (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - non oltre il 30 agosto 1972 singole domande redatte su carta da bollo da L. 500 e corredate, ciascuna, dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti per documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 20 giugno 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(8753)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame, a trentuno posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione di documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a trentuno posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tab. VI) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esame, a 31 posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tab. VI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I suddetti posti saranno conferiti come appresso specificato:

a) 12 posti ai laureati in ingegneria civile sezione edile, con assegnazione presso gli uffici aventi sede nelle seguenti regioni:

Piemonte: 1 — Marche: 1
Lombardia: 1 — Abruzzi: 1
Liguria: 1 — Puglie: 1
Friuli-Venezia Giulia: 1 — Calabria: 1
Veneto: 1 — Sicilia: 1
Emilia-Romagna: 1 — Sardegna: 1

b) 10 posti ai laureati in ingegneria meccanica, con assegnazione presso gli uffici aventi sede nelle seguenti regioni:

Lazio: 3 — Puglie: 1
Veneto: 1 — Calabria: 1
Toscana: 1 — Sicilia: 2
Sardegna: 1

c) 9 posti ai laureati in architettura, con assegnazione presso gli Uffici aventi sede nelle seguenti Regioni:

Piemonte: 1 — Abruzzi: 1
Liguria: 1 — Puglie: 1
Trentino-Alto Adige: 1 — Sicilia: 1
Friuli-Venezia Giulia: 1 — Sardegna: 1
Marche: 1

Art. 2.

Titolo di studio, abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anch isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93

3) ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con la elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessiva mente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio-decreto legge 20 gennaio 1944 n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1945 n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituto o istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 3 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti

di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª, Sezione 1ª, via del Seminario 00100 Roma entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di trenta giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitato all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, di cui al precedente art. 1.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata, da una della autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 9.

Programma Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medisimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo, alle ore 8,30 nei giorni 19 e 20 settembre 1972 presso il palazzo degli esami aula *C* via Girolamo Induno - Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 dei giorni sopraindicati presso la suddetta sede per sostenere dette prove.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità.

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª. Sezione 1ª, via del Seminario 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di progionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslav o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini gia facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948 n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960 n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed in-

validi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) di caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorra tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª. dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voti saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11 le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserva di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª, via del Seminario 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma originale, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria o copia autentica dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quelli di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11 — ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente Autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13, purchè da ciascun

documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Divisione 2ª Sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ispettore e consigliere.

I medesimi saranno assegnati presso gli uffici aventi sede nelle regioni di cui al precedente art. 1 e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici aventi sede in regioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo non sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1972
Registro n. 22 *Poste, foglio n.* 196

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Prima prova:

Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

a) Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati ed iperstatici fino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato.

b) Materiali per costruzioni civili. Pietre. Laterizi. Cementi. Legnami. Materiali metallici. Calci e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitumi ed asfalti. Materiali per pavimenti o rivestimenti. Vernici.

c) Tecnica delle costruzioni. Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni. Vari tipi di fondazioni e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c.a. — Edifici civili. Edifici industriali.

Seconda prova:

Elettrologia e principi di macchine elettriche; impianti tecnologici:

a) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie od in parallelo; capacità risultante. Espressione delle capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche. Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica. Permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica. Corrente elettrica continua: legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenza in serie ed in parallelo. Leggi di Kirchhoff. Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti. Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione, mutua induzione. Energia magnetica di correnti. Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza. Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase. Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione. Motori a corrente continua e loro funzionamento a seconda del modo di eccitazione. Trasformatori elettrici. Fondamenti sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori. Funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità. Alternatori e princìpi generali del loro funzionamento. Motori sincroni. Principali metodi di misura di correnti, di tensione, di potenza, sia in corrente continua, sia in corrente alternata.

b) Impianti tecnologici:
Riscaldamento: Combustibili solidi e liquidi. Poteri calorifici. Apparecchi di combustione. Recuperi di calore. Trasmissione del calore e relativi coefficienti. Cenni sui principali sistemi di riscaldamento. Circolazione naturale e termosifone. Circolazione accelerata. Impianti a vapore. Cenni sul condizionamento d'aria. Trasporti pneumatici: Princìpi di funzionamento in compressione ed in aspirazione. Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici. Trasporti meccanici: Norme legislative relative all'esercizio ed installazione di impianti elevatori. Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori. Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza. Trasportatori a nastro ed a catena.

Colloquio

(Oltre le materie oggetto delle prove scritte)

a) Elementi di contabilità generale dello Stato;

b) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato;

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

Il Ministro: Bosco

Allegato *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo

Alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale personale Divisione 2ª Sezione 1ª — Via del Seminario 00100 Roma

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il domiciliato in (numero del codice di avviamento postale) (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a trentuno posti di ispettore e consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (Tabella VI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di eta ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di in data ;

e) di essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (4);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza di cui all'art. 1 del bando;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di presso il quale è stato assunto il . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8619)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a dieci posti di medico provinciale, riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dello Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alla disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1971, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali, può essere bandito un concorso per esami a dieci posti di medico provinciale riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di medico provinciale nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in igiene a seguito di concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, indicando l'università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina a seguito di concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame, per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersione di comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la istanza stessa o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende una prova pratica ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova pratica avrà luogo presso l'istituto d'igiene della Università di Roma l'11 dicembre 1972 alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pratica nella sede e nel giorno sopra indicato.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per la prova pratica e per il colloquio la commissione assegnerà un voto unico. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministro della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma predente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta bollata, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo servizio e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) titolo di studio (diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale) in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) devono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità ovvero da altre amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1972
Registro n. 7, *foglio n.* 335

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica: consiste in due parti:

A) Esame clinico di un infermo e riconoscimento della malattia.

B) Indagini di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali so-

stanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria, barometria, fotometria).

Colloquio:

a) igiene generale e speciale;

b) epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia, profilassi delle malattie infettive;

c) statistica demografica e sanitaria;

d) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato;

e) lingua estera facoltativa: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale · Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il residente a (provincia di .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a dieci posti di medico provinciale riservato agli assistenti di ruolo di università o di istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data presso l'Università di .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale conseguito in data presso l'Università di ,

c) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina a seguito di concorso, ai sensi del provvedimento in data .;

d) di scegliere per la prova facoltativa di lingua straniera la lingua

Data,

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(8457)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e grafiche del concorso, per esami e per titoli, a nove posti di assistente ai monumenti nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte e grafiche del concorso, per esami e per titoli, a nove posti di assistente ai monumenti nel ruolo degli assistenti della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1972, avranno luogo, con inizio alle ore 8,30, presso la facoltà di ingegneria dell'Università, via Eudossiana, 18, Roma, nei seguenti giorni:

25 settembre 1972: prova scritta;
26 settembre 1972: prova grafica;

(8496)

Diario delle prove scritte e grafiche del concorso, per esami e per titoli, a undici posti di disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte e grafiche del concorso, per esami e per titoli, a undici posti di disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1971, avranno luogo con inizio alle ore 8,30 presso la facoltà d'ingegneria dell'Università, via Eudossiana, 18, Roma, nei seguenti giorni:

27 settembre 1972: prova scritta;
28 settembre 1972: prova grafica.

(8498)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori e di quella degli idonei del concorso, per titoli, a centosessanta posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, numeri 3-4 del 20-27 gennaio 1972 del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1971, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, per titoli, a centosessanta posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 22 luglio 1970.

(8499)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11562 in data 29 dicembre 1971 con il quale il dott. Orazio Genovese, è stato nominato Ufficiale sanitario del comune di Frosinone, quale vincitore del relativo pubblico concorso;

Viste le dimissioni presentate dallo stesso sanitario con effetto dal 5 giugno 1972;

Vista la graduatoria di merito del concorso approvata con decreto n. 11561 del 29 dicembre 1971, nella quale il dott. Ugo Contardi figura al 2° posto della graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Ugo Contardi è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Frosinone, per essere risultato al secondo posto della relativa graduatoria di merito del concorso, approvata con decreto numero 11561 del 29 dicembre 1971.

Lo stesso sanitario a pena di decadenza dovrà prendere servizio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa a tale nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Frosinone, di questo ufficio e del comune interessato.

Frosinone, addì 15 giugno 1972

Il medico provinciale: FISCHETTI

(8501)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.